



**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

STRUTTURA 2 "ECONOMICO FINANZIARIA"

Determinazione

n. 11 del 29-01-2016

OGGETTO :

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO PRESENTATO DALLA SOC. MAVIDER SRL PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA IN MERITO AD INGIUNZIONI I.C.I. 2009/2011.

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo comunale dal

09-03-2016

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi sino al

24-03-2016

Sannazzaro de' Burgondi, lì **09-03-2016**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to Pogliani Carola

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Sannazzaro de' Burgondi, 09.03.2016

Il Responsabile della Struttura 2
Economico Finanziaria
F.to Maristella Piccinini

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 01/02/2013 con il quale la sottoscritta viene nominata quale Responsabile della Struttura 2 – “Economico Finanziaria”;

Dato atto che in data 05.01.2016 è stato notificato al Comune con nota prot. 83, da parte della Soc. Mavider di Sannazzaro de' Burgondi, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia per l'annullamento, previa sospensione, dell'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 76.650,00 relativa ad accertamenti I.C.I. per gli anni 2009, 2010, 2011;

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2016:

- si autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio per il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, nominando procuratore e difensore l'Avv. Sergio Alvaro Trovato, con studio in Castel Gandolfo (Roma), Via dei Gigli 6, conferendo allo Stesso la facoltà di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, farsi sostituire da altri procuratori, nonché ogni facoltà di legge e di ragione, al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;
- si demandava al Responsabile della Struttura competente l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Visto l'allegato disciplinare di incarico, predisposto dall'Avvocato di cui sopra in data odierna, nel quale lo stesso si dichiara disponibile a ricevere l'incarico a fronte di un compenso di € 7.000,00 oltre 4%CPA e I.V.A 22% ed al rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate.

Dato Atto che la sottoscritta è il Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell'08.01.2015 di affidamento, in via transitoria, della gestione operativa dei servizi comunali ai responsabili di struttura, fino all'approvazione del bilancio preventivo 2015;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Considerato che:

l'oggetto del contratto è L'INCARICO A RESISTERE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO PRESENTATO DALLA SOC. MAVIDER , PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA.

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2730 dell'11.05.2012, nella quale emerge che il Consiglio di Stato, una volta delineato il confine applicativo della disciplina codicistica e affermato che il singolo ed episodico incarico non costituisce appalto di servizi, non riconduce l'incarico in parola nell'ambito delle consulenze ex art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., bensì lo ritiene come “una semplice obbligazione di mezzi ovvero quella di porre in essere un comportamento teso al risultato ma non necessariamente, ovviamente, a garantirlo/assicurarlo” configurandolo come “una sorta di tertium genus (quasi) innestato tra il contratto d'appalto e la specifica consulenza”.

Con tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico A RESISTERE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO PRESENTATO DALLA SOC. MAVIDER DI SANNAZZARO DE' BURGONDI, ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA all'Avv. Sergio Trovato con studio in Via dei Gigli 6 – Castel Gandolfo (Roma) alle condizioni contenute nel disciplinare dal medesimo predisposto e che si allega in copia al presente provvedimento;
2. Di imputare la presente spesa complessiva presunta di € 10.000,00 alla missione 01.04.1.03/1126 – “Liti ed atti struttura economico finanziaria: prestazioni professionali specialistiche” del bilancio corrente esercizio finanziario cod. SIOPE 1331 “Spese per liti” Piano Finanziario U. .1.03.02.11.006 “Patrocinio Legale” in quanto si presume il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata nel corso del 2016, dando atto che, nel caso specifico, qualora detta obbligazione non si perfezionasse per qualsiasi motivo, verranno assunti i conseguenti provvedimenti di rettifica.
3. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009);
4. Di dare atto altresì che la presente determinazione:
 - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile della Struttura 2 “Economico Finanziaria”;
 - va pubblicata all'Albo comunale per 15 gg. consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni della Struttura 1;

Sannazzaro de' Burgondi 29.01.2016

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
“ECONOMICO FINANZIARIA”
F.to Maristella Piccinini

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
(Provincia di PAVIA)

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DEL COMUNE NEL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE IN MERITO AD INGIUNZIONE ICI ANNI 2009/2011.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di gennaio in Sannazzaro de' Burgondi (PV) presso la sede comunale ubicata in Via Cavour 18, con la presente scrittura privata

T R A

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, di seguito denominato "Cliente", avente C.F. nr. 00409830189, rappresentato dalla Rag. Maristella Piccinini, la quale agisce nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto rappresenta nella Sua qualifica di Responsabile della Struttura 2: Economico-finanziaria, domiciliata per la carica, presso la Sede Municipale di Via Cavour 18, da una parte;

E

L'avv. Sergio Alvaro Trovato, nato a Scicli (RG) il 21/11/1959, C.F. TRVSGL59S21I535C, con studio legale in Castel Gandolfo (RM) Via dei Gigli, n.6, iscritto all'Albo degli Avvocati, di seguito denominato "professionista".

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2016 relativa all'autorizzazione a resistere in giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Pavia avverso il ricorso presentato dalla Soc. Mavider S.r.l. in merito ad ingiunzioni ICI anni 2009/2011, nonché con Determinazione n. 11 del 29.01.2016 relativa all'approvazione del disciplinare di incarico e conseguente impegno di spesa, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha conferito all'avv. Sergio Alvaro Trovato l'incarico della difesa dell'Ente.
- il Comune dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art.12, Il comma, del d.lgs. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui al d.lgs n. 196/2003.

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

Il Comune conferisce all'avv. Sergio Alvaro Trovato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

L'incarico concerne anche la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi a qualsiasi titolo ed è conferito per il solo presente grado del giudizio; per ulteriori eventuali gradi il Comune si riserva di assumere specifica ed apposita determinazione.

L'incarico comprende, inoltre, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici sia in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione deve

adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali.

La facoltà di eventualmente transigere resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune. A tal fine, il professionista si impegna, in relazione alla controversia difesa e senza ulteriori oneri, spese e competenze a carico del Comune, il tutto dovendosi ritenere già remunerato con il corrispettivo pattuito di cui all'art.6 della presente scrittura privata, a fornire al Comune per iscritto pareri e proposte di chiusura transattiva.

Art. 3 Obblighi del professionista

Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difende la controparte.

Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi.

Il Comune in relazione all'incarico conferito si impegna a sottoscrivere in favore del Professionista mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Il professionista si impegna ad informare per iscritto il Comune delle circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche la opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

Il professionista si obbliga a trasmettere tempestivamente al Comune ogni notizia ed aggiornamento in merito al giudizio e, in particolar modo, si obbliga a: trasmettere in copia fotostatica con immediatezza gli atti difensivi predisposti e depositati; trasmettere in copia fotostatica con immediatezza gli atti difensivi predisposti e depositati da controparte; trasmettere con immediatezza i verbali di udienza in copia fotostatica, nonché ogni eventuale atto inerente il giudizio e relative decisioni e atti, impugnazioni e simili.

Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

Art. 4 Ausiliari, Consulenti ed Investigatori- Domiciliatario

Le parti concordano che il professionista possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

Il professionista si impegna ad informare il Comune della nomina di consulenti e/o di investigatori.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso professionista. In ogni caso, il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 5 Obblighi del Comune

Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6. Determinazione del compenso

Il compenso per le prestazioni da svolgersi è quantificato, secondo il preventivo trasmesso, nell'importo di € 8.881,60 (IVA - CPA comprese), oltre al rimborso delle spese sostenute, idoneamente documentate, a titolo di unica prestazione professionale, che il Comune si impegna a versare al termine del giudizio quale compenso complessivo per la prestazione del professionista.

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.

Si precisa che detto compenso dovrà considerarsi di massima e, in quanto tale, può essere suscettibile di modifiche in difetto, a seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano "meno complesse" rispetto a quelle preventivate.

Per poter procedere al pagamento, deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura elettronica (codice ufficio fatturazione 30ZSTY) valida ai fini fiscali sulla quale dovranno essere indicati gli estremi della determina di incarico.

Il Comune verserà gli importi entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, sull'apposito conto corrente a ciò dedicato: IBAN IT 42 A 05584 38860 000000001080, Banca Popolare di Milano, ag. 453.

Il Comune è tenuto a corrispondere al professionista l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di rifusione posto a carico della controparte.

Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del professionista.

Il professionista potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

In caso di rinuncia al mandato o di revoca, o per altra causa estintiva, il Comune verserà quanto pattuito per l'attività sino a quel momento svolta.

La spesa per contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 ed imposta di registro, essendo con la sottoscrizione del presente atto espressamente pattuito l'obbligo in capo all'avvocato incaricato di registrazione della sentenza, resta a carico del cliente e dallo stesso corrisposta al professionista.

L'Amministrazione committente viene resa edotta della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa rilasciata da Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n.2, agenzia di Albano Laziale (RM), Corso Matteotti n.66, n. 320940096, stipulata il 07/05/2015.

Art. 7 Controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Pavia.

Art. 8 Registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile.

Letto e sottoscritto come segue

Sannazzaro de' Burgondi, lì 29.01.2016

Rag. Maristella Piccinini

Avv. Sergio Alvaro Trovato

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si esprime parere

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Sannazzaro de' Burgondi, lì 29.01.2016

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art.183, comma 9, del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Si dà atto che in riferimento alla presente determinazione é stato **registrato** impegno di spesa contabile n. 2016/346 sul pertinente stanziamento di bilancio (art.191, comma 1, del T.U. n.267 del 18.08.2000).

Sannazzaro de' Burgondi, lì 29.01.2016

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Maristella Piccinini